

Roma, 14 aprile 2012

Il Consiglio Nazionale della Fimmg, riunito in Roma in data odierna

#### **ritiene necessario**

ufficializzare la posizione della Fimmg a fronte di una serie di risposte interpretative da parte della SISAC ad altrettanti quesiti, tra i quali quelli recentemente sottoposti da alcune Regioni in merito alla corretta applicazione degli artt. 21e 59, proposti dalle Amministrazioni regionali su vari punti dell'Acn intervenute dalla sua entrata in vigore.

Premesso che la Struttura Interregionale Sanitari Convenzionati (SISAC) rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale così come previsto nella sua legge istitutiva del 27 dicembre 2002, n. 289 (art. 52, comma 27).

Valutato che il combinato disposto dell'art. 46 comma 1 D.lgs. 30 Marzo 2001 n. 165 con quanto sopra citato e con la norma finale 16 dell'Acn 29/07/09 attribuisce alla SISAC, sentite le OO.SS. firmatarie, un ruolo di assistenza alle Amministrazioni in materia di uniforme interpretazione delle clausole contrattuali.

Il Consiglio Nazionale della Fimmg

#### **evidenzia**

come il ruolo interpretativo sollecitato dalle Amministrazioni regionali alla SISAC sia sempre da considerare come una funzione tecnica richiesta, al proprio interno, da una parte negoziale e segnatamente quella regionale. L'obbligo di sentire le OO.SS. firmatarie in ottemperanza ai disposti della norma finale 16 dell'Acn 29/07/09, così come applicato fino ad oggi si è limitato ad un atto dovuto e mai è stata ricercata una condivisione interpretativa, risultando del tutto ininfluenza sul parere già espresso, tanto da assumere il significato di una formalità inutile; ne deriva che le risposte della SISAC ai quesiti regionali non possono essere considerate né verbali condivisi né tanto meno interpretazioni autentiche. In base a quanto premesso la FIMMG invita la Sisac ad attenersi scrupolosamente a quanto disposto dall'art. 49 dlgs n° 165/2001 che testualmente stabilisce: "quando insorgano controversie nell'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse"

La FIMMG per quanto sopra esposto ed in attesa di dare pratica applicazione ad un percorso condiviso, come quello proposto, o che comunque si prefigga una collaborazione interpretativa tra le parti firmatarie dell'Acn, ribadisce come la SISAC non rivesta un ruolo di terzietà rispetto alle Organizzazioni Sindacali e le Regioni, sottolinea quindi come le interpretazioni dell'Acn di una parte, in assenza del perfezionamento di un iter negoziale previsto da quanto richiamato, possano essere cogenti solo se condivise. A conferma di ciò è appena il caso di sottolineare, peraltro, che in materia di interpretazione autentica dei contratti collettivi sia la disciplina generale dettata dall'art. 49 del d. lgs. 165/2001 che, in via specifica e con riferimento agli accordi collettivi con il personale convenzionato con il SSN, l'art. 6 del regolamento adottato dalla Conferenza Stato Regioni e Province Autonome nella seduta del 24/07/03, impongono l'effettuazione di accordi congiunti tra l'ente rappresentativo della parte aziendale (ARAN o, nello specifico, SISAC) e le OO.SS., al fine di definire consensualmente il significato di eventuali clausole controverse, richiedendo inoltre – in caso di raggiungimento di una intesa – la formalizzazione mediante il ricorso alla procedura di contrattazione.

Tale è l'univoca valenza interpretativa da attribuirsi al dato normativo letterale richiamato "*quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti.....le parti che li hanno sottoscritti **si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa***".



Non v'è dubbio che al termine *controversie* venga data una accezione e portata ampia, nel senso che la procedura risulta attivabile – come è stato efficacemente osservato - non solo "quando è insorta una controversia giudiziale, ma anche quando vi sia contrasto di valutazioni tra le parti, sia individuali che collettive, sul significato delle clausole negoziali in discussione" costituendo l'art. 49 – e, parallelamente l'art. 6 regolamento citato – "un meccanismo polifunzionale ..... idoneo a soddisfare varie esigenze che oggi possono essere tanto espressione di una autonoma istanza delle parti (collettive) interessate, quanto innestarsi ed interagire, con una procedura giurisdizionale in atto" (Corso, *Commento all'art. 53 in Commento al d.Lvo 29/93 e successive modifiche* p. 1375).

La problematica interpretativa, qualora posta, lo sarà nella consapevolezza dell'esistenza di quell'obbligo di confronto negoziale, che è garanzia e richiamo – a parere della Fimmg - alla risoluzione concertata e negoziale di qualunque *vexata quaestio* contrattuale, che comunque deve intervenire, restando unicamente da "definire quale stadio del confronto potrebbe valere a ritenere soddisfatto un tale obbligo" (Corso, *op.cit.*, p.1376).